



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622808; 09653622815



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 344

Prot. _____ del 05/05/2025

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA LORETO DAL 12/05/2025 AL 15/05/2025

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. 16/04/2025.0093055.E inviata dall'Arch. Santo Surace P.E.O.: arch.santosurace@gmail.com; P.E.C.: ssurace@oappc-rc.it; in qualità di Tecnico Incaricato dalla proprietaria dell'immobile sito in via Loreto, 7 signora Bova Anna e con la quale si richiedeva l'istituzione di divieto di sosta temporaneo in via Loreto all'altezza del civico 7 dal 12/05/2025 per la durata di giorni 04 (quattro) per lavori di ristrutturazione delle facciate;

Vista l'integrazione Prot. 16/04/2025.0093627.E;

Vista l'autorizzazione SUAP – servizio occupazione suolo pubblico n. 92289 del 15/04/2025

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in via Loreto, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Messina e il civico 5

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- il limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;

dalle ore 05:00 dal 12/05/2025 alle ore 18:00 del 15/05/2025

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente.

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- inibire il transito pedonale nelle aree di cantiere;

- consentire il transito pedonale sul marciapiede lato nord della carreggiata;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa ditta è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .
 Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li _____


Il Dirigente
 Cof. Dott. Salvatore Zucco
